Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 17 dicembre 2018 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8674 — BASF/SOLVAY's EP and P&I Business

Relatore: Danimarca

(2019/C 325/03)

Competenza giurisdizionale

1. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. In particolare:

   a. ADN

   b. HMD

   c. Acido adipico

   d. Sale AH

   e. Co-Poliammide PA 6/6.6

   f. PA 6.6 BP

   g. PA 6.6 EP

   h. polveri di PA 6 per stampe in 3D

   i. HDI e derivati

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i problemi di concorrenza individuati a livello del mercato di dimensioni SEE relativo al prodotto ADN C4 dipendono dalla concentrazione.

5. Il Comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile che la concentrazione notificata ostacoli in modo significativo l'effettiva concorrenza a causa dell'emergere di

   a. effetti orizzontali non coordinati nei seguenti mercati i) ADN, ii) HMD, iii) acido adipico, iv) sale AH, v) PA 6.6 BP, vi) PA 6.6 EP nel SEE e polveri di PA 6 per stampa in 3D a livello mondiale

   e

   b. effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione all'accesso ai fattori produttivi per i) il mercato a monte di ADN e il mercato a valle di HMD; ii) il mercato a monte di HMD e le catene del valore a valle di PA (sale AH, PA 6.6 BP e PA 6.6 EP) e HDI (HDI e derivati); iii) il mercato a monte di acido adipico e la catena del valore a valle di PA (sale AH, PA.6.6 BP e PA 6.6 EP); iv) il mercato a monte di sale AH e il mercato a valle del prodotto Co-Poliammide PA 6/6.6 e v) il mercato a monte di PA 6.6 BP e il mercato a valle di PA 6.6 EP nel SEE.

6. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata crei effetti orizzontali non coordinati o effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione all'accesso ai fattori produttivi che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva nei rimanenti mercati interessati orizzontalmente o verticalmente, elencati nel progetto di decisione.

7. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata dia luogo a effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione dell'accesso ai clienti tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati.

8. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l'operazione notificata dia luogo a effetti di conglomerato che potrebbero costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel SEE.

Impegni

9. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 31 ottobre 2018 (*) rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza (questioni 4a e 4b).

10. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 31 ottobre 2018 siano rispettati integralmente, l'operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo SEE

11. Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata vada dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

(*) Il 31 ottobre 2018 sono stati presentati alla Commissione impegni riveduti che tenevano conto dei riscontri ricevuti nel quadro della verifica di mercato. L'11 dicembre 2018 le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).